

I movimenti simbolici del diritto penale, tra immaginari di libertà e allegorie della sicurezza

LETIZIA D'ALTILIA

Università degli studi di Milano-Bicocca
letizia.daltilia@unimib.it

Parole chiave

Libertà
Sicurezza
Pena
Diritto penale
Populismo penale.

Keywords

Freedom
Security
Punishment
Criminal law
Criminal populism

Abstract

Il contributo interroga l'esperienza del movimento come processo di modellizzazione della realtà e, più in particolare, come dispositivo semantico e socio-semiotico di influenza dell'antagonismo politico tra la libertà e la sicurezza in campo penale. Il lavoro, prendendo le mosse da un certo sentimento di giustizia che trapela in filigrana dalle lastre del diritto penale c.d. simbolico, si pone l'obiettivo di commentare quella peculiare genealogia della discorsività culturale e sociale da cui prende abbrivio, nel movimento della storia, l'immaginario del rischio penale presunto e la conseguente necessità di prevedere punizioni esemplari. In ultima analisi, il saggio dimostra come nella messa in movimento della società si annida sempre il pericolo del declino del diritto penale, vale a dire la concreta possibilità che quel movimento venga letto senza *iuris prudentia* e dunque solo come titolo giustificatorio per favorire legislazioni penali torrentizie e un diritto penale ben lontano dall'essere strumento regolatorio di *extrema ratio*.

The essay addresses the experience of movement as a process of modeling reality and, more specifically, as a semantic and socio-semiotic device of influence of the political antagonism between freedom and security in the criminal field. Starting from a specific feeling of justice that seeps from the 'symbolic' criminal law, it aims to comment that particular genealogy of cultural and social discursiveness from which the imaginary of presumed criminal risk and the consequent need to foresee exemplary punishments takes off, in the movement of history. Ultimately, the essay argues how the danger of the decline of criminal law always lurks in the movement of society, i.e. the real possibility that movement is read without *iuris prudentia* and therefore only as a justification to promote torrential penal legislation and a criminal law far from being a regulatory tool of *extrema ratio*.

1. Ouverture

Nel tempo in cui viviamo, tutto si muove costantemente. Anche il diritto penale non si sottrae alle spinte del cambiamento sociale che stiamo attraversando, in un mondo sempre più *digital* e *smart*, dove l'impiego dell'intelligenza artificiale è ormai diventato realtà, anche nel settore giuridico. Non è, infatti, un caso che stia prendendo sempre più piede il c.d. diritto vivente (formante giurisprudenziale o *law in action*), per far fronte ai rischi, ai pericoli e alla insicurezza sociale. Insomma, in un contesto del genere il giudice avrebbe il compito di fronteggiare, più velocemente, le supposte lacune di tutela.

Rispetto agli altri rami dell'ordinamento giuridico, il diritto penale presenta due caratteristiche peculiari, rappresentate dalla previsione del fatto illecito (il *reato*) e dalla particolare sanzione prevista (la *pena*). Reati e pene, però, non sono qualcosa di statico e fisso, poiché si muovono a seconda delle esigenze di tutela del momento. Dal 1930, da quando cioè è stato emanato il nostro Codice penale, molteplici, infatti, sono stati, appunto, i movimenti, sia sul crinale legislativo che su quello giurisprudenziale.

Talvolta, è il legislatore a farsi promotore del nuovo, sovente incalzato dalla necessità di rispettare gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito sovranazionale. Basti pensare – volendo fare qualche recente esempio – al decreto legislativo n. 231, grazie al quale dal 2001 al banco degli imputati possiamo trovare, oltre alla persona fisica, anche quella giuridica (società, associazioni, ecc.), per rispondere del mancato impedimento di reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai propri vertici o dai relativi sottoposti.

Altre volte, è la magistratura che interpreta la *disposizione di legge* (legge scritta) fornendo così la *norma giuridica* (diritto vivente). Il problema si pone quando in questa attività interpretativa si superano i limiti imposti dal principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, della Costituzione, che fa espresso riferimento alla necessità che le scelte d'incriminazione siano compiute dalla legge (quindi dal legislatore).

Si pensi al recente caso del falso in bilancio dopo la riforma del 2015 (d'Altilia 2019): le Sezioni Unite del 2016,¹ al fine di recuperare la rilevanza penale delle valutazioni, si sono di fatto sostituite al legislatore; in altre parole, attraverso l'estensione della fattispecie (avendo inglobato le valutazioni nei fatti materiali)

hanno modificato la stessa disposizione (infatti, nel nuovo testo dell'art. 2621 del Codice civile non compare più il riferimento esplicito alle valutazioni). Ecco perché, in casi come questi, parliamo anche di giurisprudenza creativa o giustizia giuscreativa:

mimetizzata sotto l'eufemismo della 'giurisprudenza evolutiva' e della 'interpretazione costituzionalizzata', per adeguare il diritto ai cambiamenti storici e ai principi costituzionali. Ma consistente non più nei doverosi atti di giurisdizione (del *ius dicere*), cioè di applicazione della legge, ma in autentici atti di sovranità (del *ius facere*), cioè di creazione del diritto, facendo dire alla legge ciò che la legge non dice. Non l'essere, ma il 'dover essere' del diritto. Secondo i soggettivismi ideologici e personalistici del singolo giudice (Mantovani 2015: 305).

Come recentemente evidenziato anche dalla Corte costituzionale, nell'ambito della nota "vicenda Taricco" con la sentenza n. 24 del 2016, gli ordinamenti di *civil law* "non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire". Ciò significa – ancora secondo le parole dei giudici costituzionali – che, "se è vero che anche la più certa delle leggi ha bisogno di 'letture' ed interpretazioni sistematiche" (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla *prævia lex scripta*, con cui si intende garantire alle persone 'la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione' (sentenza n. 364 del 1988). Ciò è come dire che una scelta relativa alla punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso".

Occorre poi considerare la crisi che sta attraversando la pena detentiva, non solo sotto il profilo del mancato rispetto di quel 'senso di umanità' imposto dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, ma anche in termini di efficienza ed effettività. È, infatti, nota a tutti la condanna dell'Italia, da parte della corte di Strasburgo, per la disumanità del sovraffollamento carcerario. Altrettanto rilevanti sono gli alti tassi di recidiva prodotti dal carcere, che diventa paradossalmente il luogo dal quale si origina altro crimine. Dai

numerosi studi condotti sul punto emerge chiaramente che il carcere

non produce l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità ma consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto dell'illegalità e negando loro ogni alternativa di vita. Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di rassicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli che quegli stessi privati della libertà possono rappresentare (Manconi e altri 2022: 3).

Entra poi in gioco anche l'innescarsi di certi meccanismi giuridici (come la prescrizione, le misure alternative alla detenzione e il ricorso a procedimenti speciali) che sottraggono i criminali alle pene minacciate, nonché lo scarso riconoscimento della vittima e dei suoi diritti all'accesso alla giustizia, seppur mitigato come vedremo dalla recente riforma Cartabia.

La cornice delineata viene ulteriormente aggravata da politiche criminali basate sulla "sanzionorea" (Forti 2018: 195), in cui il potere cerca di legittimarsi attraverso l'aggravamento della risposta punitiva, confondendo l'intervento del diritto penale, che viene dunque visto come "la panacea di ogni problema, risposta efficace ad ogni fenomeno che allarma e inquietava la società" (Lanzi 2015: 148).

2. Libertà e sicurezza. Ossimori o osmosi?

Solamente la previsione della pena distingue un illecito penale da un illecito di altra natura: la *pena* è, quindi, il segno distintivo del diritto penale. Tuttavia, si tratta di un concetto problematico, in quanto polivalente, difficile dunque da rinchiudere in un'unica definizione.

La pena assume dinamicità nel momento in cui attraversa tre fasi distinte: edittale o della comminatoria legislativa (pena prevista in astratto, dalla legge, per quel determinato reato); giudiziale o irrogazione in concreto (pena applicata dal giudice al singolo autore di quel determinato reato); esecutiva o della espiazione effettiva (pena eseguita in base alla condanna).

Essendo l'arma più forte a disposizione dell'ordinamento, in quanto può privare un soggetto della propria libertà personale, in maniera temporanea o

anche perpetua, e che in passato poteva comportare la privazione dello stesso bene della vita² (e che oggi riguarda ancora certi ordinamenti diversi dal nostro, come negli Stati Uniti d'America), vi è l'esigenza che la stessa rappresenti la misura *estrema* di controllo sociale: la sua applicazione richiede, infatti, notevoli costi sia per il singolo sia per la società.³ Pertanto, il legislatore penale può minacciare di pena solamente quei comportamenti la cui punizione è strettamente necessaria affinché non vengano messi in pericolo o non siano violati interessi fondamentali del singolo o della collettività: ecco perché si parla di diritto penale come ultima *ratio* di tutela.

Le finalità della pena e gli scopi del diritto penale non hanno natura immanente ma cambiano a seconda del tipo di società e di ordinamento politico di riferimento.⁴

La funzione della pena che più di tutte affonda le proprie radici nell'antichità è sicuramente quella *retributiva*. Già nell'Esodo⁵ è presente il profilo della contro-azione corrispondente alla natura del comportamento, seppur con riguardo ad un contesto privato-vendicativo (Capelli 2019) che legittimava la vittima ed i suoi familiari ad infliggere al reo una sofferenza della medesima natura dell'offesa. Con la nascita dello Stato Moderno, si è giunti a riconoscere nella terzietà dello Stato una alternativa alla vendetta privata, valutando come giusta solo quella pena proporzionata all'offesa e finalizzata al mantenimento della compagine sociale; la pena, dunque, si legittima in sé, come un male inflitto dallo Stato per compensare ("retribuire") il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società.

Assegna, invece, uno scopo alla pena la teoria *preventiva*, la cui formulazione più compiuta è avvenuta con l'avvento dell'Illuminismo: cioè valorizzare la capacità della pena in sé – e del suo *quantum* – di orientare il comportamento dei consociati. Scriveva nel 1764 Beccaria (2006: 54):

il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può [...] in un corpo politico [...] albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali [...].

Più nel dettaglio, secondo questo approccio, la pena diventa uno strumento volto a prevenire la commissione dei reati, agendo parallelamente in una duplice direzione: nei riguardi della generalità dei consociati allo scopo di indurre alla propensione all'osservanza delle norme penali (*teoria general-preventiva o negativa*), ovvero nei confronti del soggetto autore del fatto di reato, con l'obiettivo di ridurre le sue potenzialità criminali (*teoria special-preventiva o positiva*).

Col tempo, in un sistema penale liberal-democratico come il nostro, si è resa necessaria una costruzione della pena rivolta al recupero dell'autore del reato in chiave strettamente laica: lo Stato non può più limitarsi ad infliggere la pena, avendo anche il compito di *rieducare* il condannato attraverso di essa. Ciò significa che il condannato, durante l'esecuzione della pena, dovrebbe mostrare un atteggiamento di risipiscenza ed essere aiutato a reinserirsi nella società nel rispetto della legge.

Mentre la prevenzione generale si apprezza soprattutto nella fase della comminatoria edittale, essa deve risultare molto più limitata in quella giudiziale, perché altrimenti il reo rischia di diventare il c.d. capro espiatorio, nonché in quella di esecuzione, dove prevale per espresso vincolo costituzionale la funzione rieducativa.⁶ Quest'ultima non deve però ritenersi limitata alla fase esecutiva, ma – come sosteneva il Vassalli già nel 1961 – deve necessariamente essere estesa sia alla fase della comminatoria edittale sia a quella della commisurazione giudiziale, in modo da vincolare non solo il giudice dell'esecuzione, ma anche quello della cognizione, e persino il legislatore. Tant'è che oggi può dirsi superata la teoria c.d. *plurifunzionale*, in base alla quale la pena avrebbe sia funzione retributiva, sia funzione preventiva, sia funzione rieducativa, ancorché fosse prevalsa in un primo momento nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale è finalmente giunta a collocare al centro del sistema penale il principio della rieducazione del condannato: ad esempio, nella recente e nota sentenza n. 149 del 2018 in tema di ergastolo c.d. ostativo, si parla di "fondamentale orientamento della pena all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società" e di "non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra [...] legittima funzione della pena".

3. Psicopolitiche criminali contemporanee

Sebbene la teoria retributiva, perlomeno nella sua accezione più assolutistica, possa dirsi superata, è possibile scorgere una continua sua riemersione, ladove nella società, come la nostra, dilaghi un senso di insicurezza e vi siano dei bisogni emotivi da soddisfare. Si pensi, a tutte le volte in cui le annunciate riforme vengono accompagnate dalle parole "tolleranza zero": nei confronti dell'immigrato, del corruttore, dell'evasore, di chi guida in stato di ebbrezza, di chi abbandona gli animali, e via dicendo.

La politica strumentalizza, infatti, quel senso di vulnerabilità dei cittadini, trasformando certe minacce in altrettante emergenze, il più delle volte false: in preda alla cultura della esclusione di alcuni "tipi criminali" (si pensi alla legislazione in materia di immigrazione, chiaro esempio di "diritto penale del nemico"), arriva ad una dilatazione e inasprimento del sistema penale a titolo puramente simbolico, finendo col compromettere la finalità rieducativa.

Tale fenomeno va sotto il nome di *populismo penale* che – come efficacemente definito da Ferrajoli (2019: 79) – consiste nello specifico nell'utilizzo:

demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali.

In questo modo, la legislazione penale diventa *compulsiva*, sino a trattare la legge come un vero e proprio bene di consumo; il legislatore si mostra spigliato "nel maneggiare le categorie, la terminologia ed anche i principi penalistici, inserendo con leggerezza il prodotto legislativo nei delicati meccanismi del sistema penale" (Sgubbi 2006: XII), ma in realtà non si rende effettivamente conto delle conseguenze.

Nello specifico, queste istanze riformiste propendono, anzitutto, per un'*anticipazione della tutela penale*, volta a criminalizzare non il fatto, ma la pericolosità, e spesso, ancor prima, una mera presunzione di pericolosità di taluni individui. Il diritto penale subisce di conseguenza una indebita trasformazione: da "diritto penale del fatto" diventa "diritto penale d'autore", punendo il reo non per ciò che fa ma per ciò che è.

Si tratta, quindi, di una politica criminale che si pone in contrasto con il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione (secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del *fatto* commesso) nonché con il principio di non colpevolezza di cui al secondo comma dell'art. 27 della Costituzione (per cui l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva).

Inoltre, tendono a prediligere reazioni sanzionatorie sproporzionate al fatto di reato ovvero aggravamenti del trattamento sanzionatorio di fattispecie criminose esistenti a titolo meramente simbolico. La pena viene, difatti, intesa come un mero strumento repressivo, nel senso di vendicativo, del fatto del singolo, dismettendo, impropriamente, la sua funzione preventiva e rieducativa, facendo dunque emergere tutta la tensione con il citato articolo 27 della Costituzione.

Insomma, sono i bisogni di sicurezza che finiscono col giustificare la selezione dei comportamenti criminosi, e il *quantum* di pena, con la conseguente identificazione dei nemici da combattere con le armi del diritto penale. Si fanno prevalere gli aspetti della pericolosità, della prevenzione e dello stigma rispetto alla colpevolezza e alla retribuzione, mettendo in conto il sacrificio del singolo innocente in nome della sicurezza collettiva.

Elevando la sicurezza come diritto fondamentale dei cittadini si rischia, a ben vedere, di distruggere quell'equilibrio, essenziale alla democrazia costituzionale, che ricostruisce il rapporto tra libertà e sicurezza in termini di regola-eccezione.

Si consideri infatti che la sicurezza, utilizzata come criterio di selezione dei tipi criminosi, finisce col rivelarsi in maniera simile all'obbedienza di antica memoria: essa è un bene capace di abbracciare una sfera illimitata di condotte, che riguardano non solo fatti violenti effettivamente violativi della sicurezza, ma anche fatti solamente prodromici a quelli. Se poi si giunge ad elevare il diritto alla sicurezza come presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali è chiaro che ne risulta profondamente alterato il giudizio di bilanciamento coi diritti di libertà.

Possiamo, in conclusione, affermare che laddove vi sia legislazione compulsiva vi sarà anche un uso del diritto penale c.d. simbolico-espressivo, giacché esso "perde la sua qualifica tipica di conservazione dei beni giuridici, per assumere quella, ben più rischiosa, per-

ché foriera di espansione incontrollata, c.d. promozionale, nel senso di 'esortare caldamente' i cittadini ad osservare la norma penale" (Manna 2016:1).

4. Leading case

Il diritto penale simbolico trova la sua concretizzazione in diversi interventi di riforma, che hanno riguardato diversi settori, dalla riforma della legittima difesa, alla legge c.d. spazzacorrotti. Non potendoli, tuttavia, analizzare compiutamente in questa sede, mi limito a fare solamente qualche cenno all'esempio più lampante di come la sanzione penale assuma funzione prettamente simbolica: mi riferisco alla normativa volta alla repressione dei flussi migratori, sulla quale è di recente intervenuto il Governo Meloni.

In tale contesto, si constata difatti la punizione di determinati comportamenti in funzione della percezione collettiva del rischio più che per ragioni di concreta efficacia della sanzione penale: nello specifico, assume rilievo la circostanza aggravante della clandestinità di cui all'articolo 61 n. 11-*bis* del codice penale e il reato di clandestinità contemplato all'articolo 10-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. 286/98),⁷ rispettivamente introdotti dai pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009, in adesione ad una logica per cui l'immigrazione irregolare viene concepita di per sé come un "male da estirpare e criminalizzare" (Pisa 2009: 5). La motivazione in tal senso è stata individuata nella maggiore pericolosità dei clandestini in base ai dati statistici, ma la reale giustificazione poggia sulla concezione dello straniero come il nemico per antonomasia: lo è perché incarna il diverso da sé, perché è portatore di istanze culturali e comportamentali spesso dissonanti con quelle tradizionali, perché rappresenta la minaccia di una società globalizzata.

Si tratta di una scelta incriminatrice che non solo ha incontrato le critiche della dottrina, ma si è posta addirittura in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel 2007:⁸ il controllo dei flussi migratori rappresenta "un grave problema sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti".

Non è un caso, infatti, che sia stata sollevata

questione di illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti, rispetto alla quale i giudici costituzionali si sono pronunciati con le sentenze nn. 249 e 250 del luglio 2010.

Con riferimento alla menzionata circostanza aggravante, la Corte costituzionale ha optato per una radicale declaratoria di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, della Costituzione.

Nella prima sentenza si legge, anzitutto, che i diritti inviolabili della persona spettano ai singoli “non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”; il rispetto di tali diritti non può, quindi, essere causa di trattamenti diversificati o peggiorativi fondati su qualità personali del soggetto, come quella di clandestino, o che comunque derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto di reato; d’altro canto è lo stesso principio costituzionale di uguaglianza a non tollerare discriminazioni fondate su condizioni personali e sociali. In secondo luogo, si è rilevato come neanche un’interpretazione costituzionalmente orientata permetta di avvallare la tesi per cui l’aggravante in esame debba applicarsi soltanto nei casi in cui la condotta criminosa sia stata agevolata dalla presenza illegale nello Stato: ad avviso della Consulta, l’unica *ratio* posta alla base della norma censurata è una presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare in evidente contrasto coi parametri costituzionali.

In definitiva, per la Corte Costituzionale,

la qualità di immigrato diventa uno stigma che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale senza riserve e distinzioni, caratterizzati da accentuato antagonismo verso la legalità [...]. Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25 co. 2 Cost. che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive, pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali.

Di diverso avviso si è dimostrata inaspettatamente la stessa Corte nella pronuncia n. 250, rigettando la questione di legittimità costituzionale del reato di immigrazione clandestina, soprattutto in quanto esprimerebbe, rispetto all’aggravante, un’autonoma condotta, seppure inosservante del provvedimento

dell’Autorità.

Tale ragionamento in realtà non convince perché è evidente che un reato, a differenza di una circostanza, debba necessariamente esprimere un’autonomia di condotta; piuttosto, sembra che la Consulta sia ritornata sui suoi passi, affermando che in questa ipotesi non si sarebbe al cospetto di alcuna presunzione di pericolosità ma della mera incriminazione di un fatto oggettivamente anti giuridico, offensivo di un interesse meritevole di tutela, identificabile nell’interesse statale a disciplinare i flussi migratori, profilo essenziale della sovranità dello Stato.

Il reato di immigrazione clandestina ha, quindi, superato il suddetto vaglio di costituzionalità, anche se, a parere di chi scrive, in maniera non del tutto convincente. Ad ogni modo, il legislatore ha tentato in qualche occasione di inserirlo fra i reati da depenalizzare, senza però riuscirci, essendo evidentemente prevalsa la forza simbolica espressa dalla qualificazione come reato della condizione di clandestinità.

Tutto ciò conferma, a mio avviso, l’impressione di un impiego sostanzialmente ipertrofico del diritto penale, volto a fronteggiare il senso di insicurezza che dilaga nei vari settori dell’opinione pubblica. Nel medesimo solco si inserisce il recente d.l. 20 marzo 2023, n. 20 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare’ (che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 10 maggio).

L’articolo 8 contiene, infatti, disposizioni penali che, da un alto, inaspriscono le pene per i delitti concernenti l’immigrazione clandestina (innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva) e, dall’altro, prevedono una nuova fattispecie di reato all’interno del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), e cioè l’art. 12-*bis* (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). In particolare, l’innalzamento della pena detentiva in questione sta a significare, evidentemente, come obiettivo primario del legislatore sia stato quello di un notevole innalzamento del carico sanzionatorio, chiaramente a scopo ‘promozionale’.

Aumentando la severità delle pene non diminuiscono i reati: anzi, certi livelli sanzionatori contraddicono importanti indicazioni desumibili dall’ordinamento giuridico e sono in grado di stimolare a loro

volta atteggiamenti criminali; già Beccaria (2006: 84) se ne era reso conto affermando che 'non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini'.

Anche tale riforma, a mio avviso, testimonia l'indisponibilità da parte del nostro legislatore a sostituire, in una prospettiva di maggiore efficienza, la sanzione penale con la sanzione amministrativa, non volendo rinunciare all'effetto simbolico in chiave stigmatizzante proprio della giustizia penale. È interessante notare come peraltro la prospettiva del diritto penale simbolico e quella dei meccanismi di accertamento dell'illecito extrapenale siano accomunate dalla natura solo virtuale della sanzione minacciata, se è vero come è vero che in definitiva sono dirette, come è stato giustamente intuito, a creare "larghi vuoti di tutela, che in definitiva si tenta di arginare col il *quantum* di sanzione insito nel processo penale" (Insolera 2002:73).

5. Tre passi nell'abisso

Si è detto che dalla strumentalizzazione politica delle inquietudini sociali ne è discesa una dilatazione ed inasprimento del sistema penale il quale, permeato dalla cultura dell'esclusione di alcuni 'tipi criminali', ha conseguentemente compresso l'obiettivo rieducativo. Ma a vacillare sono anche le altre funzioni della pena: quella generalpreventiva e quella specialpreventiva.

Anzitutto, non è detto che la minaccia, l'irrogazione e l'esecuzione della pena siano in grado di prevenire la commissione dei reati incidendo sul profilo motivazionale dell'eventuale autore di reato. La presenza di un rischio di pena particolarmente elevato non assicura che il potenziale reo, scelga di rispettare precetti e divieti posti dall'ordinamento; in questo modo, il rischio, tanto sul versante della prevenzione generale, quanto su quello speciale, è quello di individuare a tutti i costi un colpevole per fornire una risposta all'esigenza di moralizzazione sociale avvertita dalla collettività.

In altre parole, assistiamo ad una sorta di circolo vizioso, consolidato dall'indurimento dell'intervento repressivo che non appare destinato a generare sentimenti di sicurezza. Man mano che cresce il numero dei condannati e dei detenuti, si enfatizza sempre di più l'immagine del pericolo criminalità che si vorrebbe

combattere, al punto da far crescere i sentimenti di insicurezza, i quali, a loro volta, finiscono col determinare un ulteriore inasprimento delle pene, con conseguente rappresentazione di un più elevato livello di criminalità e l'induzione di un più intenso allarme sociale; e via di seguito, in una spirale repressiva potenzialmente senza limiti.

Un altro dato rilevante è rappresentato dagli effetti destabilizzanti della crescita della popolazione detenuta, come possibile fonte di conflitti e tensioni, e quindi come luogo per la nascita dei futuri comportamenti devianti.

Del resto, è la stessa composizione che caratterizza oggi la popolazione detenuta a dimostrare lo scarso fondamento che può presentare l'idea di rieducazione. Al 28 febbraio 2023 risultano presenti negli istituti di pena italiani 56.319 detenuti, di cui 17.654 stranieri. Per quanto riguarda la tipologia di reato, l'ultimo aggiornamento fornito dal Ministero della Giustizia risale al 31 dicembre 2022, ed evidenzia che il primato va ai reati contro il patrimonio (32.050), seguiti da quelli contro la persona (24.402), e da quelli in materia di stupefacenti (19.338); solo 1.562 sono poi i detenuti che hanno violato il testo unico in materia di immigrazione.

Con specifico riferimento ai primi (es. furti, rapine, ricettazione, truffe), il più delle volte si tratta di soggetti da tempo dediti ad attività delinquenziali, elette a sistema di vita, specialmente se l'attività delinquenziale contro il patrimonio si connette all'affiliazione ad un'organizzazione criminale; trattandosi in questi casi di una "scelta di criminalità", volontaria e motivata, è evidente come la possibile influenza dell'intervento rieducativo sia quasi del tutto marginale, poiché a far cambiare atteggiamento al soggetto interessato sono più le dinamiche interne all'organizzazione di appartenenza.

Per quanto riguarda i tossicodipendenti, il legislatore, con la normativa orientata a sostituire l'intervento terapeutico all'esperienza detentiva, ha evidenziato l'inadeguatezza della sanzione detentiva a carico degli stessi. È chiaro come il carcere – dove, come noto, circola tranquillamente ogni tipo di droga – non possa rappresentare un valido strumento per la disintossicazione di questi soggetti, né tantomeno un mezzo efficace per una adeguata ricostruzione della loro vita relazionale.

Anche nel caso degli immigrati, è la stessa nor-

mativa, che ne prevede l'espulsione in caso di imputazione o che ne incentiva la scelta di ritorno in patria, a segnalare quanto la detenzione di tali soggetti non venga concepita in chiave rieducativa, ma puramente incapacitativa; senza considerare quanto sia più complicato attivare per le stesse opportunità di lavoro o di adeguati riferimenti sociali di relazione.

Alla crisi della funzione rieducativa della pena concorrono altri due fattori: l'alto numero di recidivi presenti in carcere, che conferma che il carcere tende a radicalizzare le spinte criminogene; nella concessione delle misure alternative (si pensi ad es. all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, ecc.) si tiene molto più conto del carattere rassicurante delle condizioni esterne di cui il detenuto potrà fruire, che del suo comportamento e dei progressi trattamentali in carcere.

6. Dopo la pena

Se dobbiamo ripensare l'intero apparato sanzionatorio, per tentare di superare la crisi della pena (Eusebi 1989: 115), non possiamo allora fare altro che rimettere al centro del dibattito la funzione rieducativa: è questa, come abbiamo visto, la sua funzione primaria, che non può essere soffocata da altri scopi. Ciò vale, evidentemente, per tutti gli stadi della dinamica punitiva.

Nello stadio della comminatoria legale, le istanze della prevenzione generale non potranno portare alla previsione di pene che, per contenuto o per ammonitare, pregiudichino le possibilità di reinserimento sociale del condannato: il principio rieducativo ci impone, quindi, di ammettere pene che siano proporzionate alla gravità del reato, e di rifiutare pene come l'ergastolo; a maggior ragione quella pena effettivamente perpetua, denominata 'ergastolo ostativo', che fino a qualche mese fa,⁹ precludeva la concessione della liberazione condizionale (e altri benefici) al condannato che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (d'Altilia 2020).

Nella fase dell'irrogazione della pena, la scelta del giudice dovrà ricadere sulla pena che per specie o entità sia la più adeguata a favorire il reinserimento della persona nella società: sulla scorta di tale criterio finalistico, il giudice non potrà che quantificare la pena, per il reo ritenuto colpevole, basandosi sul minimo edittale previsto per quel determinato reato e

sulla relativa proporzionalità rispetto alla gravità del reato.

Arrivando alla fase dell'esecuzione, l'integrazione sociale del condannato dovrà trovare concreta attuazione, attraverso modalità che, da un lato, non trascurino le reali esigenze di sicurezza, comunque verificabili da parte del giudice, e dall'altro, considerino i miglioramenti intervenuti nella sua personalità.

Alla certezza della pena non corrisponde la certezza del carcere: un'equazione (sbagliata) che viene semmai utilizzata dal populismo penale di cui ho dato brevemente conto. Se dovessimo dare credito ad una simile illusione, verremmo meno all'insegnamento di Cesare Beccaria (2006: 78), il quale, a tal proposito spiega:

Uno di più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani [...].

Apprezzabili sono, dunque, le linee programmatiche degli ultimi due ministri della Giustizia: da un lato, Marta Cartabia ha indicato la via del 'superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato. La certezza della pena non è la certezza del carcere, che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale *extrema ratio*. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere'; dall'altro lato, Carlo Nordio ha ribadito che 'certezza e rapidità della pena non significano sempre e solo carcere' e che 'è meglio la concreta esecuzione di una pena alternativa, che faccia comprendere al condannato il disvalore della sua condotta, piuttosto che la platonica irrogazione di una pena detentiva cui faccia seguito la sua immediata liberazione'.

Eppure, l'attuale presidente del Consiglio, in occasione del voto di fiducia ha invocato solamente il carcere, affermando quanto segue: 'lavoreremo per restituire ai cittadini la garanzia di vivere in una Nazione sicura, rimettendo al centro il principio fondamentale della certezza della pena, grazie anche a un nuovo piano carceri'.

Ma il carcere non è l'unica pena; ce lo ricorda anche la Costituzione, laddove nell'articolo 27, vi è il riferimento al plurale, di pene che devono tendere alla rieducazione del condannato. E la certezza della pena non passa per la severità ma per l'effettività della risposta punitiva.

La soluzione allora non può essere quella di invocare il carcere o addirittura più carcere per garantire la sicurezza sociale; occorre, per converso, invocare le alternative al carcere.

Occorre ritornare a Beccaria, il quale può ancora rappresentare un punto di riferimento nelle odierne battaglie per la mitigazione delle pene (abolizione dell'ergastolo, abbassamento del limite massimo della pena detentiva, progressiva sostituzione del carcere con sanzioni meno afflittive, ecc.): "il suo principio di 'dolcezza delle pene' invita esplicitamente a ridurre il più possibile la severità penale" (Audegean 2023: 228).

Su questa linea si muove la recente riforma Cartabia che valorizza, per l'appunto, le pene sostitutive delle pene detentive brevi (semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità), applicabili dal giudice di cognizione; la certezza di tali pene deriva dal fatto che sono immediatamente esecutive dopo la condanna.¹⁰

Si registra così un nuovo movimento del sistema penale che pare finalmente abbandonare l'idea che il carcere sia l'unica effettiva risposta al reato. Puntare a delle alternative, significa anche favorire la certezza della pena.

Tale ulteriore movimento affonda però le radici in uno scenario più allargato, che si è andato affermandosi negli ultimi anni a livello internazionale, e che propone, in funzione alternativa oppure talvolta integrativa rispetto alla tradizionale risposta punitiva, una sorta di "giustizia capovolta" per dirla con le parole di un attento studioso della questione (Occhetto 2016; 2023), cioè un diverso modello genealogico di reazione al fatto criminoso, incentrato sull'idea di *riparazione* e più sensibile alle aspettative della vittima. È questa la visione che ispira la giustizia c.d. *riparativa*, capace di scuotere dalle fondamenta, se non sradicarla completamente, l'ideologia carceraria. Come è stato condivisibilmente spiegato da Palazzo (2017:10):

La ragione è ovvia, poiché la giustizia riparativa costituisce

davvero un paradigma alternativo, non solo nei suoi contenuti operativi per così dire, ma prima ancora nella sua ideologia di reazione al crimine non più fondata sul cosiddetto "raddoppio del male" e sulla perpetuazione del duplice conflitto tra autore e vittima e tra autore e comunità (rappresentata dallo Stato), bensì sull'idea di una ricomposizione in qualche modo 'personalistica' di quel conflitto, destinata a fare del crimine un'occasione positiva di rafforzamento dei legami sociali: e ciò in una prospettiva di superamento della stessa idea della rieducazione, poiché la giustizia riparativa non 'opera' solo sulla persona del reo, ma anche sul versante delle vittime, realmente o simbolicamente. È insomma anche la 'parte offesa' che viene chiamata a farsi parte attiva, insieme al reo, del processo di ricucitura del tessuto sociale lacerato dal reato. Si muove, dunque, da premesse ideologiche che non sono solo umanitarie, non solo solidaristiche, non solo ispirate a obiettivi inclusivi, ma anche e soprattutto sociologicamente orientate a rinsaldare la compagine della coesistenza agendo sullo strato più profondo, del vissuto anche emotivo, dei soggetti coinvolti nella vicenda criminosa.

7. Exit

Onde evitare equivoci di sorta, giova chiarire come l'etichetta 'giustizia riparativa' – traduzione italiana dell'espressione inglese *restorative justice* – faccia riferimento ad una modalità di risposta al reato che va ben al di là della valorizzazione delle possibili componenti riparative della sanzione penale: è infatti una modalità di risposta che si avvale di strumenti di natura extra punitiva, e non di pene in senso stretto. Si tratta, quindi, di un approccio diverso, che nasce dalla presa d'atto dei limiti e dei fallimenti della giustizia penale classica nella repressione e prevenzione della criminalità.

Gli scopi perseguiti dalla giustizia riparativa non sono di tipo sanzionatorio, essendo volta a gestire i conflitti nascenti dall'illecito penale in un'ottica dialogica, attraverso un canale di comunicazione tra l'autore e la vittima del reato. La riparazione sembrerebbe, difatti, assumere il volto di una sanzione ricostruttiva basata su uno scambio vantaggioso: mentre l'economia della pena classica funziona per sottrazione, l'economia ricostruttiva e deliberatamente additiva nello sforzo contrario di rendere positiva l'esperienza sociale della delinquenza, proponendo

ciascuno di integrare un circolo virtuoso' (Garapon 2001:308).

L'idea non è certamente nuova: la recente attenzione verso la funzione riparatrice rappresenta in realtà una riscoperta, avendo già il diritto penale greco e romano conosciuto il ricorso a modelli sanzionatori a carattere riparatorio o conciliativo, destinati a neutralizzare l'offesa in forme vantaggiose per le vittime. In particolare, le sue radici affondano nella tradizione scritturistica ebraico-cristiana: nell'Antico Testamento si parla del *mišhpāt* (giudizio) e del *rib* (lite bilaterale) come procedure descritte nel Pentateuco per ristabilire la giustizia. Il primo è un iter di tipo dibattimentale, dove si confrontano accusa e difesa, e termina con l'emissione di una sentenza; il secondo, che tende invece alla riconciliazione del colpevole con l'offeso, appare come un'azione giuridica gestita nell'ambito del clan, dove l'esito della controversia e il ristabilimento della giustizia dipendono solo dalle parti in conflitto (Mannozi, Lodigiani 2017: 52-53). Il rendere giustizia del canone scritturistico ebraico-cristiano si arricchisce, nel Nuovo Testamento una prospettiva rivoluzionaria, altrettanto rilevante per la giustizia riparativa: il comandamento della carità;¹¹ così la giustizia supera il canone aristotelico del "dare a ciascuno il suo", secondo un criterio di proporzione che è metro e misura anche delle sanzioni, e acquisisce le dimensioni della gratuità e del perdono.

Nel suo nucleo essenziale, la mediazione è dunque una costante antropologica, che si connota di una variabilità culturale a seconda delle sue forme di manifestazione nelle diverse fasi storiche.

Venendo all'oggi, la c.d. *mediazione penale*, quale principale strumento di riparazione, rappresenta un processo di interazione comunicativa tra autore e vittima (gestito non da un giudice ma comunque da un soggetto esperto, terzo ed imparziale, denominato appunto mediatore), finalizzato a far emergere i bisogni psicologici del soggetto passivo del reato e a far responsabilizzare il colpevole, inducendolo a comprendere e a farsi carico del danno e della sofferenza inferti attraverso la condotta illecita.

È interessante notare come la riparazione, nell'ambito delle pratiche di giustizia riparativa, implichi anche dinamiche comportamentali 'simboliche' che promuovano il riconoscimento dell'altro come persona, della sua dignità e della sua dimensione relazionale. Infatti, la riparazione che deriva da una

mediazione può consistere in un accordo che alla dimensione economica accompagna oppure sostituisce gesti di accoglienza, comportamenti cooperativi o parole di scusa.

Tutto ciò determina un indiscutibile ripensamento della penologia classica, e della semantica del reato, che da categoria giuridica tende a trasformarsi in evento sociologico e psicologico, con tutti gli aspetti problematici che ne derivano, e che non possiamo qui affrontare. Fra tutti, cito l'interrogativo più preoccupante, e cioè se la mediazione possa produrre effetti generalpreventivi e specialpreventivi assimilabili a quelli che la pena dovrebbe, perlomeno sul piano teorico, assicurare. Motivo per cui sarebbe preferibile optare per un approccio *complementare* rispetto al processo penale, in modo da rimediare a taluni limiti e inefficienze della giustizia punitiva.

Il tema della punizione è, e resta, qualcosa di estremamente complesso, caratterizzandosi per una eccedenza di significati che ci induce a ritenere che nessuna teoria della pena possa risultare davvero ap-pagante. Ritorna di estrema attualità, allora, quanto già osservato da Nietzsche sul finire del XIX secolo, quando il filosofo acutamente osservava che:

il concetto di pena non presenta più, in realtà, [...] un *unico significato*, bensì un'intera sintesi di significati [...]. È oggi impossibile dire esattamente *per quale ragione* si addivene alla pena: tutte le nozioni, in cui si condensa semioticamente l'intero processo, si sottraggono alla definizione; definibile è soltanto ciò che non è storia (1968: 69).

La pena, che, come si è detto, identifica il diritto penale, continua tutt'oggi a sollevare *nuove* e *vecchie* questioni circa la sua definizione, i suoi scopi e i suoi effetti. Ci sembra pertanto essere condannata (perdonatemi il simpatico gioco di parole) alla tortura del perenne movimento, traendo ogni volta diversa linfa vitale dal terreno sociale e politico di riferimento.

Note

¹ Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474, ric. *Passarelli*.

² Nell'ordinamento italiano, il divieto della pena di morte risale alla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che ha modificato l'art. 27, comma 4, della Costituzione.

³ Si consideri che a partire dalla fase della minaccia della pena, proseguendo con le modalità processuali per l'accertamento della responsabilità, e poi ancora con la fase dell'esecuzione della pena stessa, l'utilizzo dello strumento penale comporta costi economici e sociali rilevanti tali da dover essere limitato a fatti illeciti non contrastabili altrimenti.

⁴ Per una ricostruzione della pena dal punto di vista filosofico, rimando al volume di Curi (2019); in prospettiva sociologica, a Capraro, Calvano (2020).

⁵ Ci si riferisce alla norma dell'"occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, livido per livido": v. *Esodo* 21,24-25.

⁶ All'art. 27, comma 3, della Costituzione, vien stabilito infatti che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

⁷ Il reato di immigrazione clandestina è un'ipotesi contravvenzionale consistente nel fatto di chi si introduce abusivamente nel territorio dello Stato italiano ("crossborder") ovvero ivi si trattiene irregolarmente ("overstayer"); per esso è comminata ex lege la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000.

⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 2007 in merito al reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento previsto dall'articolo 14, comma 5-ter del T.U. immigrazione.

⁹ Qui il riferimento è alla normativa previgente; difatti, alla luce delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. dal d.l. 162/2022 (conv. con l. 199/2022), la presunzione di pericolosità - che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all'ergastolo) per reati cosiddetti "ostativi", che non hanno collaborato con la giustizia - non è più assoluta, ma relativa. Questo sta a significare che tali soggetti sono, ora, ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.

¹⁰ In particolare, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha introdotto il sistema delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, nel nuovo articolo art. 20-bis del codice penale, e nel nuovo articolo 545-bis del codice di procedura penale.

¹¹ Così recita un passo del Vangelo di Giovanni (13, 13-15.34-35): "Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. [...] Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri".

Bibliografia

- AUDEGEAN PH. (2023), *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, Il Mulino, Bologna.
- BECCARIA C. (2006), *Dei delitti e delle pene*, a cura di A. Burgio, Feltrinelli, Milano.
- CAPELLI P. (2019), "Vendetta e responsabilità individuale nella letteratura biblica", in *Testo&Senso*, pp. 1-8.
- CAPRARO V., CALVANI S. (2020), *La scienza dei conflitti sociali*, Franco Angeli, Milano.
- CURI U. (2019), *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- d'ALTILIA L. (2019), *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Aspetti di criticità e profili di comparazione*, Dike Giuridica, Roma.
- ID. (2020), *Nello specchio dell'ergastolo ostativo. Visioni e rifrazioni di una pena senza fine e senza fini*, Dike Giuridica, Roma.
- DEL LAGO A. (1999), *Non persone. L'esclusione dei migranti da una società globale*, Feltrinelli, Milano.
- DOLCINI E. (2021), "La pena nell'ordinamento italiano. Tra repressione e prevenzione", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 383-408.
- EUSEBI L. (1989), *La pena in 'crisi'. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia.
- FERRAJOLI L. (2019), "Il populismo penale nell'epoca dei populismi politici", in *Questione e Giustizia*, 2019, 1:79 ss.
- FORTI G. (2018), "Una prospettiva 'diabolicamente umana' sul rapporto tra norma e sanzione nell'ordinamento penale", in BASILE F., GATTA G., PALIERO C., VIGANO F. (a cura di), *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione*, Giuffrè, Milano, pp. 185-198.
- GARAPON A. (2001), "La justice reconstructive", in GARAPON A., GROS F., PECH TH., *Et ce sera justice. Punir en démocratie*, Odile Jacob, Paris, pp. 245-324.
- INSOLERA G. (2002), "Il diritto penale complementare", in CURI U., PALOMBARINI G. (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.
- LANZI A. (2015), "Riflessioni sulle risposte legislative in tema di intreccio tra criminalità economica e politica", in *L'Indice penale*, 1:1-2, pp. 147-149.
- MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., (2022), *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano.
- MANNA A. (2016), "Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale simbolico", in *Archivio penale*, 2, pp. 1-8.
- MANNOZZI G., LODIGIANI G. A. (2017), *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino.
- MANTOVANI F. (2015), *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia*, ETS, Pisa.
- NIETZSCHE F. (1968), *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, trad. it. a cura di F. Masini, Adelphi, Milano, 1984.
- OCCHETTA F., (2016) *La Giustizia Capovolta. Dal Dolore alla riconciliazione*, Edizioni Paoline, Roma.
- ID., (2023) *Le Radici della Giustizia. Vie per risolvere conflitti personali e sociali*, San Paolo, Roma.
- PALAZZO F. (2017), "Crisi del carcere e interventi di riforma. Un dialogo con la storia", in *Diritto penale contemporaneo*, 4, pp. 4-11.
- PISA P. (2009), "La repressione dell'immigrazione irregolare: un'espansione incontrollata della normativa penale", in *Diritto penale processuale*, pp. 5 ss.
- SGUBBI F. (2006), "Presentazione", in INSOLERA G. (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Cedam, Padova, pp. XII ss.
- VASSALLI G. (1961), "Funzioni e insufficienze della pena", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 296 ss.